

COMUNE DI ROCCA CANAVESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.39

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE.

L'anno duemilaventiquattro addì ventidue del mese di maggio alle ore quindici e minuti venti nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. LAJOLO Geom. ALESSANDRO - Sindaco	Sì
2. BALSAMO FRANCESCO - Vice Sindaco	Sì
3. AUDI SERGIO - Assessore	Giust.
Totale Presenti: 2	
Totale Assenti: 1	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor DR. LUCA FRANCESCO BERTINO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 48 del 13.12.2023 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026, con i relativi allegati;
- con deliberazione n. 4 del 24.01.2024 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per il triennio 2024/2026;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 26.09.2019 e s.m.i. è stato approvato il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 30.11.2022 con la quale si è provveduto a nominare la commissione trattante di parte pubblica;

VISTO il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16.11.2022;

VISTI gli artt. 7 e 8 del C.C.N.L. stipulato il 21 maggio 2018 che, in ordine alla contrattazione decentrata, testualmente recitano:

«Art. 7 - Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3.

2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono:

a) la RSU;

b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.

3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.

4. Sono oggetto di contrattazione integrativa:

a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo;

b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;

c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche;

d) l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro di cui all'art. 70-bis, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;

e) l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 56- quinquies, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;

f) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70- quinquies comma 1;

g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;

h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;

i) l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità prevista dall'art. 24, comma 1;

j) la correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;

k) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 24, comma 3 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile;

- l) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 23, commi 2 e 4, in merito, rispettivamente, all'arco temporale preso in considerazione per l'equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese;*
- m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;*
- n) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 53, comma 2;*
- o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell'art. 38- bis del CCNL del 14.9.2000;*
- p) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;*
- q) l'elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multiperiodale, ai sensi dell'art. 25, comma 2;*
- r) l'individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell'art. 22, comma 2;*
- s) l'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art. art. 38 del CCNL del 14.9.2000;*
- t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l'organizzazione di servizi;*
- u) l'incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 67;*
- v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;*
- w) il valore dell'indennità di cui all'art. 56-sexies, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;*
- z) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall'art.23, comma 8, in materia di turni di lavoro notturni.*

Art. 8 - Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure

- 1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale.*
- 2. L'ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all'art. 7, comma 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.*
- 3. L'ente convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7, comma 1 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione.*
- 4. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 10, qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s), t),z).*
- 5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), u), v), w) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 10, l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.*

6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.

7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna ente, dei successivi contratti collettivi integrativi.

8. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o 5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica»;

RICHIAMATA la determinazione dell'Area amministrativo finanziaria n. 3 del 29.04.2024 di costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2024;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 8.04.2024 ad oggetto "Indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2024 e direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata anno 2024";

ATTESO che in data 8.05.2024, a conclusione dei lavori delle delegazioni trattanti, è stata sottoscritta la costituzione dei fondi per le risorse e le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2024, contenente l'accordo per l'utilizzo delle risorse relative all'anno 2024;

DATO ATTO che tale ipotesi è stata trasmessa al Revisore dei Conti, corredata dalla Relazione Tecnico Illustrativa predisposta dal Responsabile dell'area amministrativo finanziaria e che lo stesso ha espresso parere favorevole con verbale del 17.05.2024, prot. n. 2562 del 18.05.2024;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere al recepimento dell'ipotesi sottoscritta tra le parti in data 8.05.2024 e di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dello stesso;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000, rispettivamente dal:

- responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione unanime e favorevole, resa in forma palese,

DELIBERA

1. DI AUTORIZZARE il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere il contratto collettivo integrativo e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione;

2. DI TRASMETTERE il presente atto deliberativo, unitamente all'accordo definitivo ed alla

relazione tecnica ed illustrativa, all'ARAN ed al CNEL ai sensi dell'art. 40-bis, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001 e art. 8, comma 9, del CCNL 16.11.2022, attraverso la procedura unificata di trasmissione contratti integrativi, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva dell'accordo medesimo;

3. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente alla pubblicazione.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

COMUNE DI ROCCA CANAVESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE.

Pareri espressi ai sensi dell'art.49 e 147 bis del T.U. 267/2000 e ss.mm.ii..

Parere	Esito	Data	Il Responsabile (In originale firmato)
Regolarità contabile	Favorevole	22/05/2024	BERTINO Dr.ssa Roberta
Regolarità tecnica	Favorevole	22/05/2024	BERTINO Dott. LUCA FRANCESCO

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to : LAJOLO Geom. ALESSANDRO

Il Segretario Comunale
F.to : DR. LUCA FRANCESCO BERTINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 23/05/2024 al 07/06/2024, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA ALTRESI'

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- ☐ Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- ☐ Alla Prefettura di SEDE PREFETTURA ai sensi dell'art.135, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Rocca Canavese, lì 23/05/2024

Il Segretario Comunale
F.to: DR. LUCA FRANCESCO BERTINO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì 23/05/2024

Il Segretario Comunale
DR. LUCA FRANCESCO BERTINO

- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale
f.to DR. LUCA FRANCESCO BERTINO